

ATTO CONVENZIONALE PER L'ISTITUZIONE DI PRESID ACQUATICI

TRA ENTI LOCALI E

MINISTERO DELL'INTERNO

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno **2026** il giorno ____ del mese di giugno tra il **Comune di Savona** con sede in Corso Italia n°19, P.Iva 00318690096, rappresentato dal Sig. Sindaco **Marco RUSSO** nato a Savona (SV) il 28/09/1966 e domiciliato per la carica presso il Comune di Savona, il **Comune di Vado Ligure** con sede in Piazza San Giovanni Battista, P. Iva 00251200093, rappresentato dal Sig. Sindaco **Fabio GILARDI** nato a Savona (SV) il 20/11/1978 e domiciliato per la carica presso il Comune di Vado Ligure, il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona** con sede in via Nizza n°35, rappresentato dal Comandante Provinciale **Alessandro SEGATORI** nato a Genova (GE) il 22/09/1964, e l'UTG Prefettura di SAVONA rappresentata dal Vice Prefetto Vicario **Dott.ssa Alessandra LAZZARI**, nata a Savona (SV) il 19/02/1960.

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il D.Lgs 8 marzo 2006 n° 139 " *Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229* " e ss.mm.ii.;

Visto l'Art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, il quale prevede, al fine di realizzare programmi straordinari d'incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, che il Ministro dell'interno e, per sua delega, i **prefetti**, possano stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali prevedendo la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse

regioni e degli enti locali.

Vista la Legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente la possibilità da parte degli Enti locali di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visto "l'art. 15 della legge 241/1990, con il quale si dispone che la sottoscrizione di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in materia di interesse comune debba avvenire obbligatoriamente con firma digitale";

Ritenuto che possa risultare di interesse generale un servizio integrativo rispetto agli usuali servizi di salvamento garantiti dagli Stabilimenti Balneari;

Ritenuta l'opportunità di assicurare, quale tutela di un primario interesse pubblico, un servizio di salvamento con caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee, per quanto ragionevole, sull'intero territorio nazionale;

Considerato che le unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono una componente qualificata nell'ambito degli assetti operativi utilizzabili dall'organizzazione SAR nazionale, concorrendo all'attività di ricerca e soccorso in mare coordinata, ai sensi del DPR 662/94 - "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile e relativo Allegato" - dall'Autorità Marittima alla quale il Corpo nazionale dei V.V.F. assicura, anche in ragione delle proprie elevate specificità tecnico-professionali, la prestazione di interventi di soccorso tecnico urgente ove necessario;

Ritenuto che per tali motivi, il personale e i mezzi dei Vigili del Fuoco, inseriti nelle locali pianificazioni SAR delle Autorità Marittime, sono in grado di garantire con le professionalità e l'efficacia richiesta, il servizio di salvamento;

Vista la nota del Ministero dell'Interno Dip. VV.F. S.P. e D.C. Direzione Centrale per

la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari – Ufficio V – Trattamento

economico accessorio del personale, prot. n.10553 del 13/03/2025, con la quale

sono state aggiornate le tariffe afferenti il lavoro straordinario del personale VV.F.;

Visti i compiti attribuiti alle Autorità di Sistema Portuale della legge 84/94 e S.m.i. In

materia di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi

nella Circostrizione Territoriale di competenza dell'Ufficio Territoriale di Savona,

come da Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 e successive modificazioni ed in

particolare il D. Lgs. 4.08.2016 n. 169;

Visto in particolare, l'art. 8 comma 3 lettera m della citata Legge n. 84/94 e S.m.i in

forza del quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Occidentale (di seguito anche AdSP MLO) amministra le aree e i beni del demanio

marittimo compresi nella circoscrizione territoriale costituita, per il comprensorio di

Savona-Vado Ligure, dalle aree demaniali marittime, delle opere portuali e dagli

antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi

fino alla sponda destra del Rio Sodino nel comune di Albissola Marina, così come

definito nel D.M. 6 aprile 1994;

Preso atto del verbale di consegna di demanio pubblico marittimo ad altre

Amministrazioni dello Stato N° 72 del 13 settembre 1951 che destina una fascia di

arenile avente dimensioni fronte mare ml. 50,60 e profondità dal muro antisbarco di

ml. 10 e la porzione di muro antisbarco medesimo per complessivi mq. 506,60

+70,92 .

Vista la licenza di occupazione di una porzione del demanio marittimo sita in

comune di Savona n, 21/01 registro 29 del 28/06/2019 e successive modifiche e

integrazioni;

Visto “l'accordo tra il Comando Vigili del Fuoco di Savona e la Capitaneria di porto –

Guardia Costiera di Savona relativa ai rapporti di collaborazione funzionale e di reciproco supporto” stipulato il 21/07/2022;

Vista l'ordinanza n. 49/2026 del 06/05/2026, emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona, che disciplina, nel quadro della complessiva regolamentazione, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere.

Vista l'Ordinanza Balneare n.39/2026 del 30/04/2026 emanata dall'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale relativa al comprensorio litorale di cui sopra;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità e settori di collaborazione)

1. Le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il **Comune di SAVONA (SV)** ed il **Comune di Vado Ligure** al fine di integrare il servizio di Salvamento Acquatico, garantito dagli stabilimenti balneari presenti sul litorale comunale, affidano al **Comando Provinciale VVF di Savona** il compito di mettere in atto un presidio di salvamento acquatico, nell'ambito del sito di POSTAZIONE VV.F. SPIAGGIA ANTISTANTE ALLA SEDE CENTRALE VVF DI SAVONA, VIA NIZZA N°35 nel territorio comunale di Savona, con copertura operativa dalla spiaggia libera antistante Piazzale “Eroi dei due mondi” Savona al confine con il Comune di Vado Ligure e dal fiume “Quiliano” nel territorio comunale di Vado L. al confine (Porto di Vado) spiaggia antistante “gruppo ormeggiatori porto”, per **19 giornate** ritenute a maggior rischio individuate ordinariamente nei fine settimana (sabato – domenica) dei mesi di luglio (dal giorno 04/07/2026) e agosto (fino al 05/09/2026) compreso il 15 agosto.

In caso di condizioni meteo e di mare avverse il presidio verrà allestito all'interno del

Porto di Savona Distaccamento VV.F.)

Art. 2

(Contenuto del servizio)

1. Il Comando predisporrà un servizio costituito da personale Vigili del Fuoco con le idonee abilitazioni, mezzi e attrezzature ritenute idonee dal Comando stesso.

2. Il personale VV.F. sarà preposto al servizio con idoneo mezzo-per un totale di 6 ore al giorno, secondo gli orari indicati in allegato 1, salvo situazioni particolari nelle quali potrà essere impegnato in orari diversi, su proposta dei Comuni e a seguito di accoglimento del Comando, il quale indicherà la tipologia di organizzazione da attuare in base allo scenario di riferimento. In tale caso, gli importi da corrispondere a seguito della prestazione svolta, saranno comunicati dal Comando e il Comune si impegna a versare le somme, secondo le medesime modalità di cui all'art.3.

Art. 3

(Oneri derivanti dal servizio)

1. **Il Comune di Savona** si impegna a versare al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n.2439 Cap. XIV - art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato - la somma complessiva di Euro -4000---- (diconsi Euro QUATTROMILA) da utilizzare per le spese relative al servizio, come la corresponsione del lavoro straordinario al personale del Corpo Nazionale VV.F., nonché per le spese sostenute per la gestione degli automezzi e delle attrezzature.

All'atto del versamento dovrà essere indicata la seguente causale: "versamento da parte delle Regioni e degli enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ai sensi

dell'art.1 comma 439 L. 27/12/2006, n° 296”.

2. **Il Comune di Vado Ligure** si impegna a versare al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n.2439 Cap. XIV - art. 11 - presso la Tesoreria dello Stato - la somma complessiva di Euro -4000---- (diconsi Euro QUATTROMILA) da utilizzare per le spese relative al servizio, come la corresponsione del lavoro straordinario al personale del Corpo Nazionale VV.F., nonché per le spese sostenute per la gestione degli automezzi e delle attrezzature. All'atto del versamento dovrà essere indicata la seguente causale: “versamento da parte delle Regioni e degli enti locali degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ai sensi dell'art.1 comma 439 L. 27/12/2006, n° 296”.

3. Detta somma sarà erogata in un'unica soluzione tra il giorno 01 novembre e il giorno 30 novembre c.a.; subito dopo il versamento, la relativa quietanza in originale deve essere inoltrata alla Direzione Regionale Liguria VVF, via PEC all'indirizzo: dir.liguria@cert.vigilfuoco.it e per conoscenza all'indirizzo del Comando VVF di Savona all'indirizzo PEC com.savona@cert.vigilfuoco.it

Art. 4

(Durata dell'intesa)

1. La presente convenzione ha una durata fino al 31 dicembre c.a..
2. Le parti, in caso di prolungate necessità emergenziali, si riservano di protrarre la durata delle attività operative VVF, calcolando gli eventuali periodi aggiuntivi di attività sulla base dei parametri economici già stabiliti per il ristoro dei costi.

Art. 5

(Coordinamento)

1. Le parti si impegnano a comunicare alla competente Autorità Marittima l'attivazione e le modalità di svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, ai fini di un eventuale utilizzo per attività SAR.

2. L'organizzazione del personale in servizio presso il presidio acquatico, nonché le necessarie comunicazioni all'Autorità Marittima competente ai fini dell'efficacia dell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, è affidata al Comando.

3. Il Comando farà pervenire al Comune una relazione finale riportante gli interventi effettuati, distinti per tipologia; la predetta relazione è accompagnata da adeguata rendicontazione economico-finanziaria a consuntivo delle spese sostenute.

Art. 6

(Esecutività della Convenzione)

1. Il presente accordo sarà esecutivo a partire dalla data di registrazione del provvedimento da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 7

(Controversie)

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

2. Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa.

3. Trascorso inutilmente tale termine, la controversia sarà sottoposta al Giudice Amministrativo come stabilito dall'art. 133, comma 1 lettera a), n. 2 del D.lgs.

104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)".

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non fosse previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme nazionali in materia di archiviazione documentale.

La presente convenzione è stipulata nelle forme del contratto da registrare in caso d'uso.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 Tabella Allegato B D.P.R. 642/72.

Il presente atto viene sottoscritto in conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.L. n. 179/2012, così come modificato dalla Legge di conversione n. 221/2012 e nel rispetto del D.Lgs 7/03/2005 n.82 codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

IL VICEPREFETTO VICARIO :

Dott.ssa Alessandra LAZZARI

IL SINDACO di SAVONA

Avv. Marco RUSSO

IL SINDACO di VADO LIGURE

Dott. Fabio GILARDI

IL COMANDANTE VV.F. DI SAVONA

Ing. Alessandro SEGATORI